

Rinviata al 31/12/2007 l'entrata in vigore del T.U. sulle Norme Tecniche per le costruzioni

E' stato pubblicato sulla G. U. n. 47 del 26 febbraio 2007 – Suppl. ordinario n. 48, il testo del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2007 n. 17, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse".

Il testo prevede, all'art. 3 co. 4 bis, la proroga dal 22 aprile al 31 dicembre 2007 della validità del periodo transitorio della Normativa tecnica sulle costruzioni (vedi news del 20/02/07).

Alle Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia (leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione), le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo.

Approvata la legge regionale della Campania sugli appalti pubblici

Il Consiglio Regionale della Campania, ha approvato il 7 febbraio 2007, la nuova legge che disciplinerà organicamente la materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La legge, che entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sul BUR, si applicherà a tutte le stazioni appaltanti nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della Regione Campania, con esclusione degli appalti pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato. Tra le principali novità l'istituzione di un osservatorio regionale sui contratti pubblici di intesa con gli Uffici territoriali del Governo e gli enti territoriali, per la tutela della legalità e per la lotta alla criminalità organizzata; norme a tutela dei lavoratori, della sicurezza e della legalità del lavoro e contro il lavoro nero; l'istituzione, presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici, dell'albo regionale dei collaudatori; la programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori della Regione Campania, che vengono redatti dalla Giunta regionale. Previsto anche l'appalto integrato nella forma "liberalizzata" del Codice, ma con un rinvio dinamico che consentirà di recepire in automatico le modifiche che saranno apportate al Codice stesso.



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle Linee guida della legge n. 717/1949 (norme per l'arte negli edifici pubblici)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario – n. 23 del 29 gennaio 2007, il decreto del 23 marzo 2006 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno approvato le 'Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 - recante norme per l'arte negli edifici pubblici', che costituiscono atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni dello Stato.

Le linee guida contengono articoli di commento alla legge 717/1949 e

s.m.i., nota come 'legge del 2%' in considerazione della previsione dell'obbligo di destinare all'abbellimento, mediante opere d'arte, il 2% dei fondi per la costruzione di nuovi edifici pubblici.

Tale obbligo è esteso anche agli interventi di ampliamento e ristrutturazione mentre sono escluse le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, gli edifici a qualsiasi uso destinati che comportano una spesa non superiore a 50 milioni (Lire), nonché gli edifici scolastici e le strutture universitarie.



Delibera della Regione Veneto sull'abolizione dei minimi tariffari

E' stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 13 Marzo 2007, la Deliberazione della Giunta n. 309 del 13 febbraio 2007 recante 'Prime linee guida in materia di affidamento dei servizi tecnici nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, alla luce dell'intervenuta emanazione del decreto legge 223/2006 - convertito con legge n. 248/2006 – cd. Decreto Bersani'.

In particolare la Regione, recependo l'art. 2 della legge 248/06 che prevede l'abrogazione delle disposizioni legislative sulla fissazione di tariffe fisse, ha abolito i minimi professionali per l'affidamento di incarichi sotto soglia comunitaria (211.000 euro).

La delibera afferma inoltre che i concorrenti potranno offrire un libero ribasso in quanto 'appare del tutto priva di efficacia la previsione di un tetto massimo di ribassabilità' che finirebbe con riproporre i limiti inderogabili eliminati dal Decreto Bersani".

Il Consiglio di Stato riconosce la presenza del giovane professionista con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza



Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6347 del 24 ottobre 2006, ha stabilito che la presenza del giovane professionista nel raggruppamento non presuppone l'obbligo di associare quest'ultimo, essendo sufficiente l'instaurazione di un rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza. Nella fattispecie un raggruppamento veniva escluso dalla gara per il mancato possesso, in capo al giovane professionista, di una quota di requisiti tecnico-

organizzativi del servizio bandito ovvero per la mancanza, in capo a quest'ultimo, di una quota di partecipazione alla realizzazione del servizio. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto legittima l'esclusione sostenendo che la normativa (art. 51 comma 5 del Dpr 554/99) tende a promuovere la presenza di giovani professionisti e non può essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di associare. In particolare, secondo i giudici, la ratio della norma è quella di garantire al professionista la possibilità di svolgere l'apprendistato, 'arricchendo il proprio bagaglio curricolare ed affinando le capacità tecniche, senza dover assumere le più gravi responsabilità connesse alla posizione di associato'. Pertanto, per i giudici di Palazzo Spada, è necessario che nel raggruppamento 'sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali'. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6347, di riforma della sentenza del Tar Veneto del 30 maggio 2005 n. 2231, ha confermato il precedente orientamento giurisprudenziale del Tar Liguria (sentenza del 22 giugno 2002 n. 705) e del Tar Umbria (sentenza del 2 maggio 2002 n. 242).

Consiglio di Stato: vietato chiedere cauzioni provvisorie e definitive nelle gare di progettazione

Il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza del 13 marzo 2007 n. 1231 ha messo la parola fine alla vexata quaestio delle garanzie nelle gare di progettazione, affermando che le cauzioni provvisorie e definitive non possono essere richieste nei bandi di gara per l'affidamento di incarichi di progettazione, essendo sufficiente la polizza del progettista.

I giudici hanno innanzitutto chiarito che in un appalto pubblico di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (nel caso specifico di progettazione e direzione dei lavori, bandito prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici) 'trova applicazione non il d. lgs. n. 157/95, ma la legge n. 109/94 (unitamente al relativo regolamento di attuazione introdotto con il D.P.R. n. 554/99: v. titolo IV); esiste infatti una disciplina specifica e più dettagliata rispetto a quella sui servizi in generale.

E' sufficiente quindi la richiesta di polizza assicurativa del progettista per gli errori o le omissioni del progetto perché, secondo i giudici, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva 'hanno, invece, la funzione di soddisfare esigenze differenti rispetto alla previsione della polizza di responsabilità civile e professionale'.

Rispetto alla cauzione provvisoria, la 'serietà dell'offerta non si focalizza, come negli appalti di esecuzione, esclusivamente sull'elemento economico della stessa, essendo detta attività remunerata a tariffa ed a consuntivo'; nella cauzione definitiva, invece, la funzione di assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in conseguenza dell'eventuale violazione degli obblighi contrattuali viene espletata dalla garanzia di cui all'art. 30, comma 5, della legge quadro ed all'art. 105 del Regolamento.

Infine per il ritardato adempimento delle obbligazioni esiste un sistema di pensali a tutela della stazione appaltante.

In buona sostanza, secondo i giudici, le stazioni appaltanti sono già ampiamente tutelate dalla normativa vigente rispetto agli inadempimenti dei progettisti.

Successo dell'OICE: per l'Autorità sui contratti pubblici le Università, i loro dipartimenti e gli istituti di ricerca non possono partecipare agli appalti pubblici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, con deliberazione n. 119 del 27 aprile 2007, ha stabilito che le Università, i dipartimenti universitari, gli istituti di ricerca e, in generale, gli enti pubblici non economici non sono legittimati a partecipare ad appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Nel caso di specie l'Autorità si è pronunciata, su istanza dell'Oice e di Agriconsulting, per la soluzione di una controversia concernente un bando di gara emesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare l'Oice, intervenendo con l'Avv. Andrea Mascolini dell'Ufficio legale e con il Consigliere Federico Grazioli all'audizione tenutasi il 29 marzo presso il Consiglio dell'Autorità, aveva contestato la clausola del bando che consentiva la partecipazione alla gara anche alle Università, ai Dipartimenti universitari e agli istituti di ricerca, affermando che tali soggetti non rientrano fra quelli individuati dall'art. 34 del d.lgs. 163/06 a cui è attribuita la nozione di operatore economico ovvero di soggetto che opera sul mercato in regime di libera concorrenza.

L'Autorità ha accolto le motivazioni espresse dall'Oice sostenendo che l'elenco dei soggetti partecipanti alle gare pubbliche, contenuto nel-

l'art. 34 del Codice, ha "carattere tassativo" e pertanto nella figura di "operatore economico", cioè di "imprenditore, fornitore e prestatore di servizi", devono essere comprese solo le persone fisiche e giuridiche "che offrono sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi". Secondo l'Autorità "la caratteristica che accomuna queste figure è l'esercizio professionale di una attività economica" e gli enti pubblici non economici, le università ovvero i dipartimenti universitari non possono essere ricondotti in questa nozione "in quanto essi rivestono una finalità diversa dall'attività economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza".

Ciò vale per tutte le gare di appalto pubblico, anche se in passato, per quel che riguarda le gare di progettazione, l'Autorità si era già espressa (con delibere n. 83/2007 e 179/2002), affermando che non è ammesso l'affidamento di incarichi di progettazione, in virtù del tenore tassativo dell'articolo 17 dell'allora vigente legge Merloni, "ai dipartimenti universitari, salvo il caso in cui questi ultimi costituiscano apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle università dalla legge 168/1989".

Autorità di vigilanza: le comunicazioni delle società di ingegneria (ex art. 53 dpr 554/99) sono dovute soltanto per chi opera nel settore pubblico

A seguito dell'audizione svolta il 25 ottobre 2006, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha diffuso la determinazione n. 7 del 2006 inerente le comunicazioni che, in base a quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del Dpr 554/99, le società di ingegneria, le società professionali e i consorzi stabili costituiti tra tali società devono trasmettere all'organismo di vigilanza. La determinazione, nel ribadire la vigenza dei citati articoli del regolamento dell'abrogata legge Merloni (Dpr 554/99) in quanto compatibili con il Codice degli appalti pubblici, conferma quanto già emerso nel corso dell'audizione e cioè che gli obblighi di comunicazione spettano alle società di ingegneria, alle società professionali e ai consorzi stabili che operano nel settore degli affidamenti pubblici, mentre ne sono escluse le società e i consorzi che operano 'esclusivamente' nel settore privato. Se una società che svolge la propria attività nel settore privato dovesse decidere di partecipare ad una gara pubblica, avrà l'obbligo di comunica-

re quanto previsto dall'articolo 53 del Dpr 554/99 entro 30 giorni dall'indizione della procedura alla quale ha deciso di partecipare.

I dati trasmessi dalle società di ingegneria e dai consorzi sono quelli relativi all'organigramma, alle attività di ingegneria e diverse svolte dalla società e alla capacità economica e finanziaria intesa come costo della struttura per la progettazione e come fatturato delle attività per servizi di cui all'articolo 50 del Dpr 554/99.

L'Autorità precisa che le variazioni di tali dati 'devono essere comunicate entro 30 giorni all'indirizzo web <http://www.auritalavoripubblici.it/>, nella sezione 'Società di ingegneria e professionali' e continueranno ad entrare nel 'casellario informatico delle società di ingegneria e delle società professionali che rappresenta, secondo quanto specificato dalla determinazione, una 'banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia di pubblicità notizia, rappresentando tra l'altro un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato'. La determinazione, nell'esaminare le disposizioni che riconoscono le società di ingegneria, precisa - aderendo ad alcune richieste di precisazioni avanzate dall'OICE nell'audizione del 25 ottobre 2006 - che tali società possono svolgere attività diverse da quelle inerenti i servizi di ingegneria e architettura, anche alla luce 'dell'eliminazione del divieto di svolgere attività di produzione di beni disposta dalla legge 216/95' e che i soci delle società di ingegneria 'possono anche essere soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o addirittura disinteressati all'ingegneria e all'architettura, investitori di capitali di rischio animati dall'intento di far propri i profitti assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito'.

L'Autorità, aderendo alla tesi OICE, riconosce che l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, prevista dal Decreto Bersani, si applica anche alle gare di ingegneria e architettura disciplinate dal Codice dei contratti

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emesso, lo scorso 29 marzo, la determinazione n. 4 recante "indicazione sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248".

La determinazione accoglie integralmente le tesi sostenute da Oice durante l'audizione del 25 ottobre 2006 (presente l'avv. A. Mascolini, direttore dell'ufficio legale) alla quale parteciparono anche rappresentanti dei Consigli Nazionali di ingegneri, architetti, geologi, periti industriali ecc.

In particolare l'Autorità ha stabilito che l'abrogazione dei minimi proposta dal decreto Bersani (D.L. 223/06) si applica anche agli incarichi 'pubblici' di progettazione disciplinati dal Codice dei contratti. Secondo l'Autorità devono infatti considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni del D.lgs. 163/2006 regolanti l'inderogabilità dei minimi tariffari (comma 2 dell'art. 92, il comma 4 dell'art. 92) in quanto la legge 248/06, emanata successivamente al Codice, prevale sulle norme contenute nel d.lgs. 163/06 'per sopravvenuta regolamentazione della materia già disciplinata da fonte anteriore' (criterio cronologico ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari del Codice Civile).

L'abrogazione dei minimi tariffari, ha affermato l'Autorità, deve determinare di conseguenza l'inapplicabilità del comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, relativo alla riduzione del 20 % dei compensi, in quanto l'importo effettivo dovrà essere stabilito dal mercato (in sede di gara). Pertanto il limite di ribasso del 20% non può essere più previsto nei bandi. L'Autorità ha inoltre ritenuto che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta utilizzando il D.M. 4 aprile

2001, in quanto l'art. 2 della legge 248/06 indica comunque quale criterio per individuare l'importo da porre a base di gara le vigenti tariffe 'ove motivatamente ritenute adeguate' (la validità del decreto risulta peraltro confermata dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 352 del 2006). In relazione ai servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro, l'Autorità ha precisato che possono essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei (affidamento sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa). Va notato che l'art. 57 co. 6 del D.lgs. 163/06 è sospeso fino al 1° agosto 2007.

Per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro, l'Autorità ha ritenuto che le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia (in questo caso il ribasso, stimato ai sensi del D.M. 4/4/2001, viene negoziato fra responsabili del procedimento e l'operatore economico).

Nel corso dell'audizione fu anche espressa, da parte Oice, particolare preoccupazione per il fenomeno delle offerte economiche e degli eccessivi ribassi. A tale riguardo l'Autorità accoglie la tesi OICE per cui nelle gare si deve utilizzare preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e procedere ad una adeguata verifica dell'anomalia delle offerte.